

101

Autorità Portuale del Levante

ORDINANZA N. 2 /2008

**DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI PORTUALI NEL
PORTO DI BARI**

Il Presidente

VISTI gli articoli 6 comma 1, lettera a), 8 comma 3 e 16 comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s. m. i.;

CONSIDERATA la necessità di disciplinare l'espletamento delle operazioni portuali con riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti commessi a tali attività, sia nei confronti delle persone che dei veicoli che transitano nell'ambito delle banchine operative portuali, nonché riguardo alle condizioni di igiene del lavoro nei confronti dei lavoratori iscritti nel registro di cui all'articolo 24 comma 2 della predetta legge n. 84/1994;

VISTO il Decreto Legislativo n. 272/1999;

VISTO il D.M. 31.3.1995, n. 585;

ACQUISITI i pareri della Commissione Consultiva locale e del Comitato portuale di Bari, rispettivamente nelle sedute del 18.2.2008 e del 21.2.2008,

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione)

Le norme del presente regolamento disciplinano lo svolgimento delle operazioni portuali nonché delle operazioni ad esse complementari (servizi portuali), che vengono espletate

all'interno delle aree operative del porto di Bari (banchine del I , II e III braccio del Nuovo Molo Foraneo, Molo San Vito, Molo di Ridosso) così come, peraltro, opportunamente recintate per le finalità di Port - security, in relazione ai rischi connessi a tali attività con riferimento agli aspetti di "igiene ambientale", "circolazione di persone e veicoli" e "sicurezza del lavoro".

Per quanto non espressamente previsto dalle prescrizioni di cui al presente regolamento, si rimanda alle disposizioni della legislazione vigente in materia (Codice ambientale, codice della navigazione, d.lgs. 626/1994, D.lgs. 272/1999 ecc.).

Articolo 2

(Definizioni)

Impresa portuale: impresa autorizzata, ai sensi dell'art. 16 della legge 84/1994, a d'espletare, in ambito portuale, operazioni e/o servizi portuali;

Datore di lavoro: persona fisica o persona giuridica così come individuati dal D.L.vo 272/99 ed, in quanto applicabile, dal D.L.vo 626/1994 e s.m.i..

Operazioni portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci, dei trailers e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.

Lavoratore portuale: personale dipendente dalle imprese autorizzate all'espletamento delle operazioni e servizi portuali nonché il personale dipendente della Impresa autorizzata alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, iscritto negli appositi registri di cui all'articolo 24 comma 2 della legge n. 84/1994;

Merce varia: settore merceologico costituito da prodotti diversi dai contenitori e dalla merce alla rinfusa;

Apparecchi di sollevamento: qualsiasi attrezzatura utilizzata per sollevare i carichi ovvero per trasferirli da un luogo a l'altro sospesi o sollevati nell'ambito delle aree di cui all'art. 1.

Articolo 3

(Obblighi e responsabilità dei datori di lavoro delle imprese)

All'interno delle aree operative, come definite all'art. 1, la responsabilità in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sul lavoro è demandata ai datori di lavoro o a qualsiasi altro soggetto che assuma lavoratori a tempo determinato/indeterminato per le operazioni portuali.

Ciascuna impresa portuale è tenuta direttamente all'applicazione di tutte le norme in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nonché all'applicazione delle misure previste dal presente regolamento.

Le imprese che operano nelle aree di cui all'art. 1 sono tenute ad elaborare, prima dell'inizio di ogni operazione portuale "non abituale" e quindi non prevista nel documento di sicurezza già redatto e trasmesso all'inizio dell'attività di impresa, una integrazione a detto documento di valutazione dei rischi, che contenga la valutazione effettuata per la specifica nave sulla quale si deve operare, la tipologia della merce e l'attrezzatura di conseguenza utilizzata, trasmettendone copia all'Autorità Portuale di Bari.

Articolo 4

(Conduzione dei carrelli elevatori e macchine operatrici)

La conduzione dei carrelli elevatori e delle altre macchine operatrici in genere deve essere svolta da personale in possesso di formazione adeguata.

In particolare il conducente deve:

- prima dell'inizio dei lavori, accertare le buone condizioni del funzionamento di freni, dello sterzo e dei dispositivi acustici e luminosi e degli organi di manovra ed in caso contrario darne comunicazione scritta all'impresa ed al RLS aziendale;
- effettuare i movimenti di traslazione con il cestello in posizione verticale o inclinata verso il posto di guida, limitando la retromarcia alle sole necessità di manovra;
- impiegare il carrello nei limiti della sua portata ed esclusivamente secondo l'uso a cui è destinato, in particolare è "vietato usarlo per il sollevamento e trasporto di persone" senza le dovute cautele o come mezzo di traino.

Nel caso in cui l'impresa dovesse ricevere segnalazioni dai lavoratori addetti alla guida dei mezzi meccanici ovvero dal R.L.S. aziendale in merito ad inefficienze relative ai mezzi loro affidati, essa è obbligata a darne comunicazione all'Autorità Portuale ed a porre in essere tutte le attività richieste dal caso, pena l'inutilizzo del mezzo ovvero la sospensione delle attività.

Articolo 5

(Sicurezza del luogo di lavoro)

I luoghi di lavoro devono essere mantenuti in condizioni idonee a garantire la sicurezza dei lavoratori e l'igiene sui luoghi di lavoro.

I posti di lavoro ed i relativi accessi devono essere illuminati in modo idoneo ad evitare situazioni di pericolo; in particolare deve essere assicurato un livello di illuminazione adeguato al tipo di lavorazioni che ivi si effettuano ed alle condizioni meteorologiche esterne.

I luoghi di lavoro devono essere mantenuti in condizioni di agibilità tali da consentire il regolare impiego dei mezzi meccanici e comunque tali da rendere sicuro il transito pedonale e veicolare; in particolare le vie di transito devono essere mantenute libere in maniera da rendere possibile il transito ed il movimento.

Le imprese operanti nelle aree di cui all'art. 1 sono tenute a comunicare all'Autorità Portuale qualsiasi modificazione delle regolari condizioni strutturali delle aree; l'Autorità Portuale valutata la situazione, apporgerà le/i integrazioni/miglioramenti che dovessero essere ritenuti necessari.

Articolo 6

(Accesso alle aree di lavoro)

I datori di lavoro, al fine di rendere sicuro l'accesso di mezzi e di persone nelle aree di lavoro, devono provvedere affinché siano fornite istruzioni a chiunque debba accedere per loro conto nelle predette aree, limitandone la permanenza al tempo strettamente necessario.

Nel caso in cui i responsabili delle singole imprese riscontrino, nelle aree interessate dalle operazioni portuali, la presenza di persone estranee, sono obbligati a sospendere le operazioni ed a riprendere le stesse solo nel momento in cui sono certi che nelle aree in questione non vi sia la presenza di persone non addette ai lavori.

Articolo 7

(Esecuzione delle operazioni portuali)

Le operazioni indicate nell'art. 1 devono essere eseguite con ordine e cautela, sotto la diretta sorveglianza di persona responsabile preposta allo svolgimento delle stesse, la quale deve predisporre un adeguato servizio di segnalazione.

Nel caso in cui si verifichi lo svolgimento simultaneo di operazioni da parte di più imprese, queste, oltre ad integrare il proprio documento di valutazione rischi in relazione allo svolgimento simultaneo di operazioni portuali, sono tenute a nominare una persona responsabile del coordinamento delle operazioni suddette e dell'attuazione delle misure previste nei singoli piani di valutazione rischi.

Nelle aree di cui all'art. 1, il deposito della merce deve essere limitato al tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva la possibilità di richiedere il deposito temporaneo, secondo le norme di cui alla propria ordinanza n. 4/2007.

La merce depositata in banchina deve essere adeguatamente transennata e segnalata.

Articolo 8

(Limiti di velocità)

La velocità di spostamento dei mezzi meccanici, di sollevamento e movimentazione, non potrà superare i 15 Km/h, salvo diversa e riduttiva disposizione che l'Autorità Portuale intenda emanare.

Articolo 9

(Sicura circolazione dei carrelli elevatori in ambito portuale)

I conducenti dei carrelli elevatori che circolano nell'ambito operativo di cui all'articolo 1, devono osservare ogni norma precauzionale e cautelare atta a scongiurare qualsiasi inconveniente o incidente alle persone e alle cose, in relazione alla natura e alla particolare destinazione delle aree portuali e delle operazioni commerciali che vi si esercitano (presenza del mare ai margini delle banchine, carichi sospesi, cavi di ormeggio delle navi in tensione, mezzi meccanici, gru semoventi e carrelli sollevatori in movimento, presenza di binari ferroviari sistemati a raso, ecc...).

Il movimento del carrello elevatore deve essere eseguito con l'ausilio di un segnalatore a terra ogniqualvolta il conducente del mezzo non sia in grado di controllare visivamente, in tutto o in parte, il percorso da seguire; ove si verificano condizioni che non consentano la reciproca visibilità tra conducente e segnalatore a terra, il carrello deve essere dotato di un sistema ausiliario di telecomunicazione.

Art. 10

(Lavoro in quota in coperta e in stiva)

Per operazioni di sbarco di merce in coperta (impiantistica, pale eoliche ecc.) e nelle stive, in quote non raggiungibili da scale mobili regolamentari, è opportuno impiegare ponti sviluppari semoventi o gabbie porta persone strutturate sugli spreader o agganciate agli stessi con sistemi di sicurezza. Ogni lavoratore deve essere munito di cintura di sicurezza con ancoraggio sicuro.

In caso di avverse condizioni meteo che siano valutate pericolose per il lavoro in quota, il datore di lavoro deve provvedere a disporre la sospensione delle operazioni.

Art. 11

(Imprese autorizzate)

Chiunque intenda effettuare operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci e di ogni altro materiale nel porto di Bari, deve affidarne l'esecuzione ad un'impresa munita dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale di Bari ai sensi dell'art. 16, Co. 1, della legge 28.01.1994, n. 84, e successive modificazione ed integrazioni.

Art. 12

(Contrassegni identificativi)

Le imprese autorizzate sono tenute a dotare i propri dipendenti di appositi contrassegni, recanti i dati identificativi personali e dell'impresa stessa.

Il Comandante della nave, prima che a bordo della propria unità abbiano inizio le operazioni di cui al precedente art. 1, deve accertarsi che l'esecuzione delle stesse sia stata affidata ad un'impresa autorizzata.

Art. 13

(Imbarco provviste di bordo)

Qualora una nave disponga di personale sufficiente e di mezzi meccanici adeguati, le operazioni di rifornimento di provviste e di dotazioni di bordo possono essere effettuate, sotto la direzione e la responsabilità del Comandante, da personale dell'equipaggio e con impiego esclusivo dei mezzi meccanici di bordo.

Art.14

(Pulizia delle banchine)

Ultimate le operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito o movimentazione in genere delle merci o di ogni altro materiale, le imprese che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia delle banchine, delle zone portuali e, qualora necessario, dello specchio acqueo, avvalendosi di ditte debitamente autorizzate allo svolgimento di servizi portuali, ovvero in proprio qualora siano dotate di personale e mezzi idonei ed ne abbiano ottenuto la relativa autorizzazione, entro e non oltre 12 ore dal termine delle predette operazioni portuali.

Tutto il materiale raccolto sulle banchine deve essere conferito al concessionario dell'impianto portuale di raccolta dei rifiuti e residui del carico delle navi, concessionario del relativo servizio ai sensi del D. Lgs. n. 182/2003, che rilascerà apposita documentazione comprovante il conferimento.

Art. 15

(Operazioni portuali di merce alla rinfusa)

Durante le operazioni di sbarco di merci solide alla rinfusa, ferme restando le competenze demandate dalla legge ad altri Enti, le imprese portuali autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994, sono tenute ad osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni, ferme restando quelle rivenienti dai rispettivi documenti di sicurezza redatti ex art. 4 del D. L.vo n. 272/1999, e delle altre disposizioni di legge applicabili in materia:

- a) durante le operazioni di sbarco di merci polverose alla rinfusa (granaglie, soda, fosfato ecc.), effettuate non a circuito chiuso, devono essere messe in atto tutte le precauzioni atte ad evitare che il prodotto movimentato possa disperdersi nell'atmosfera o cadere in banchina o in mare;
- b) la zona operativa dovrà essere delimitata e segnalata in maniera idonea, allo scopo di evitare che estranei alle operazioni possano anche accidentalmente interferire con le operazioni medesime; il responsabile delle operazioni dovrà verificare che nella zona ricadente nel raggio di azione della gru nessun lavoratore dell'impresa portuale e/o dell'equipaggio della nave transiti durante l'operatività dell'apparecchio;
- c) i lavoratori impiegati nelle attività di che trattasi dovranno indossare i dispositivi di protezione individuali previsti per le fattispecie, così come individuati nel documento di sicurezza dell'impresa, con particolare riguardo alla mascherina di protezione dalle polveri;
- d) dovrà essere effettuato un servizio di pulizia delle banchine a mezzo spazzatrici, che dovrà estendersi anche a tutta la viabilità portuale interessata dal passaggio dei camions, al fine di evitare l'accumulo di prodotto ovvero la loro dispersione in mare o nell'atmosfera;
- e) dovranno essere designati uno o più responsabili di banchina da parte dell'impresa portuale, i quali assumeranno la responsabilità della corretta applicazione delle sopracitate misure e che dovranno essere costantemente presenti sul posto;

- f) le tramogge di ricevimento dalla benna, utilizzate per lo sbarco delle rinfuse, dovranno essere dotate di impianto di “depolverazione” e “pesatura” del prodotto (per evitare il sovraccarico dei camions) con scarico su linea di nastri;
- g) le benne utilizzate dovranno essere del tipo “a tenuta” onde evitare la fuoriuscita del prodotto sia superiormente che inferiormente;
- h) nel caso di impiego della tramoggia, l’apertura della benna dovrà avvenire all’interno delle sponde della stessa e mai superiormente. Allo scopo sempre di evitare dispersione di polveri, i lavoratori portuali addetti alla manovra delle gru, una volta aperta la benna nella tramoggia (ma anche nella stiva in caso di imbarco) e trasferito il carico, dovranno attendere qualche secondo prima di riprendere il movimento del braccio e della benna, allo scopo di consentire la completa fuoriuscita del carico anche dei residui dello stesso, evitando che gli stessi possano cadere in banchina o in mare durante il movimento di ritorno della benna medesima;
- i) per il trasporto delle merci in questione, i camions devono essere dotati di sistemi di copertura del cassone che dovranno garantire la completa chiusura, anche nella parte posteriore, sia con carico che vuoto, durante i trasferimenti in entrata ed in uscita dagli ambiti portuali; la conformità di tali mezzi alla presente disposizione dovrà essere attestata dal titolare dell’impresa di trasporto e/o impresa portuale mediante autocertificazione che faccia riferimento specifico ad ogni mezzo impiegato per il trasporto delle merci. Il sistema di copertura dei cassoni dei camions dovrà essere manovrabile da terra in modo tale che né il conducente del mezzo né altri soggetti siano costretti a salire sul cassone per effettuare la copertura. In ogni caso la caricazione degli automezzi dovrà essere effettuata entro limiti che, ferme restando le norme relative al sovraccarico, prevengano in ogni modo la fuoriuscita della merce;
- j) in caso durante le operazioni di pesatura a mezzo dei bilici portuali dovesse essere riscontrata la presenza di carico con peso superiore a quello consentito dall’automezzo, non potrà essere rilasciata la bolletta di pesatura; in caso di sovraccarico la parte eccedente della merce dovrà essere scaricata su apposita area idonea dal punto di vista igienico, individuata dall’Autorità Portuale, sentito l’Ufficio di sanità Marittima, ai fini della successiva ricarica sui camion

- k) le operazioni di movimentazione delle rinfuse dovranno essere sospese, a cura del responsabile di banchina, in caso di particolari condizioni di vento che causino una dispersione eccessiva di polveri sia nella zona di lavoro che negli ambiti limitrofi; in mancanza, ferme restando le conseguenti sanzioni, saranno gli organi di vigilanza ad ordinarne la sospensione;
- l) non dovranno eseguirsi, a bordo o in banchina, lavori di qualsiasi genere non attinenti all'operazione portuale in svolgimento;
- m) non sarà consentito il deposito temporaneo in banchina di merce alla rinfusa particolarmente polverulenta o granulare, salva espressa autorizzazione da richiedersi all'Autorità portuale che, previa acquisizione del parere della A.S.L. o A.R.P.A. competenti per territorio, potrà rilasciare la stessa autorizzazione, solo qualora venga riscontrata la sussistenza di urgenti ed inderogabili necessità e ferma restando la salvaguardia della salubrità ambientale anche in relazione ai traffici esistenti nella zona limitrofa a quella del deposito;
- n) le imprese portuali che si avvalgono di impianti fissi per lo sbarco/imbarco di merci solide alla rinfusa dovranno essere in possesso dell'autorizzazione regionale prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e relative norme di attuazione;
- o) a conclusione delle operazioni portuali, le attrezzature utilizzate (tramogge, gru, etc.), ove non trasferite in aree esterne al porto o in aree portuali in concessione, dovranno essere depositate avendo cura di evitare che detti apprestamenti non causino intralcio e/o pericolo per la circolazione veicolare portuale. Le gru portuali dovranno essere lasciate in sosta senza carichi sospesi.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SBARCO DI CARBONE E SODA ALLA RINFUSA MOVIMENTATO CON SISTEMI di GRU, TRAMOGGE, CAMION.

Le operazioni di sbarco della suddetta tipologia di merce nel Porto di Bari sono autorizzate alle seguenti tassative condizioni:

1. è' fatto espresso divieto di stoccaggio sulle banchine operative del Porto; conseguentemente le operazioni di sbarco dovranno essere seguite dal contestuale trasporto della merce fuori dell'ambito portuale.

2. Per quantitativi limitati e per brevi periodi di tempo, potrà essere autorizzato il deposito su apposita area da stabilirsi o all'interno di magazzino portuale.

3. Al termine di “ogni” giornata lavorativa, le imprese portuali provvederanno alla pulizia della banchina, sgomberandola da ogni residuo di merce.

4. Nell’arco della stagione crocieristica le operazioni di sbarco dovranno essere sospese in coincidenza della presenza in porto di navi da crociera e/o di traghetti alle banchine n. 18/19, in caso vi siano avverse condizioni atmosferiche tali da determinare la dispersione delle polveri nell’ambiente portuale.

5. Il mancato puntuale rispetto di una soltanto delle predette condizioni, oltre ad implicare l’immediato fermo delle operazioni di sbarco, comporterà a titolo sanzionatorio la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio d’impresa per una durata commisurata all’entità dell’infrazione alle precedenti disposizioni.

Art. 16

(Stivaggio dei veicoli e sistemazione a bordo su navi traghetto e navi a carico orizzontale)

Le operazioni di stivaggio e rizzaggio dei veicoli (trailers) in modo sicuro a bordo di navi traghetto e navi da carico orizzontale, come definite dall’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 272/1999, rientrano fra le prescrizioni di sicurezza nell’ambito dello svolgimento delle operazioni portuali la cui responsabilità è a carico del datore di lavoro. Pertanto, le stesse devono essere svolte esclusivamente dalle imprese autorizzate all’espletamento di tali operazioni, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 84/1994 ovvero in regime di autoproduzione, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera *d*) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 .

Art. 17

(Operazioni con merci alla rinfusa solide e merci pericolose)

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo n. 272/1999 (“Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose”) e fermo restando il contenuto dell’articolo 12 dello stesso decreto (“Locali chiusi a bordo delle navi”), il datore di lavoro dell’impresa che deve effettuare operazioni portuali di merce alla rinfusa, dovrà preventivamente chiedere al Consulente chimico di porto, inviandogli una scheda tecnica del prodotto e le condizioni delle stive (rapporto tra pieno/vuoto), se la merce che deve movimentare rientra tra quelle suscettibili di emettere gas tossico o infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell’ambiente.

In caso affermativo, prima di iniziare le operazioni, dovrà provvedere a far misurare la concentrazione di gas ed ossigeno presente nelle stive dal predetto perito chimico e trasmettere il risultato di tali analisi all'Autorità Portuale che disporrà i conseguenti controlli, oltre ad adottare le opportune misure di sicurezza ritenute necessarie per evitare infortuni,

Art. 18

(Norme transitorie)

Al fine di consentire l'adeguamento delle imprese portuali alle prescrizioni contenute nel predetto articolo 15, l'utilizzo delle tramogge e delle benne, come sopra indicato, sarà obbligatorio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla entrata in vigore delle presente ordinanza.

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga le ordinanze n° 1/98 in data 28.1.1998; n° 3/98 in data 27.11.1998; n°1/2002 in data 16.5.2002 ed ogni altra eventuale disposizione in materia emanata dall'Autorità Portuale di Bari non conforme con il presente regolamento.

Art. 19

(norme sanzionatorie)

Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1175 del Codice della Navigazione e delle norme speciali riportate nel precedente articolo 1, fermo restando che la mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento può costituire motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni portuali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, comma 6 e 7, punto d) del D.M. 31.3.1995, n. 585.

Bari, **23 APR. 2008**

IL PRESIDENTE
FRANCESCO MARIANI

